



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 49 del 22/12/2025

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000 a favore della Ditta *Omissis* per ottemperanza alla sentenza n. *Omissis* del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. *Omissis* Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **15:50** e ss. presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, si è riunito il Consiglio della Città Metropolitana di Messina, giusta convocazione nota **prot. n. 50101 del 01/12/2025** per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE

Assiste ai lavori il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello nominale:

		Pres.	Ass.
1	BAMBARA Carmelina	X	
2	CALABRÒ Felice		X
3	CALABRÒ Giuseppe		X
4	CRISAFULLI Giuseppe	X	
5	FERRAÙ Alberto	X	
6	GIOVENI Libero		X
7	MILIO Alessandra	X	
8	PERDICHIZZI Francesco	X	
9	PIETRAFITTA Carmelo	X	
10	RUSSO Antonino		X
11	SANTISI Domenico Sebastiano	X	
12	SANTORO Flavio	X	
13	TORRE Ilenia		X
14	ZIRILLI Daniela	X	

Si passa alla trattazione del 4° punto all'O.d.g. avente per oggetto “Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000 a favore della Ditta *Omissis* ... per ottemperanza alla sentenza n. *Omissis*... del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. *Omissis*... Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno”.

Risultano presenti n. **9** Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. **10**. Presenti in collegamento i Consiglieri: Bambara, Ferraù e Zirilli. Assenti n. **5** (Calabò F., Calabò G.ppe, Gioveni, Russo e Torre)

Alle ore 16,53 il Consigliere Perdichizzi comunica verbalmente di allontanarsi momentaneamente dall'aula.

Presenti 9 consiglieri compreso il Sindaco Metropolitano.

Il **Sindaco Metropolitano**, comunica esserci tutti i pareri favorevoli, compreso quello dei Revisori dei Conti, acquisito con nota prot. n. 48314 del 20/11/2025, e in assenza di interventi, avvia, dunque, la votazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti astenuti (Ferraù e Pietrafitta) su n. 9 Consiglieri presenti compreso il Sindaco.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Il **Sindaco Metropolitano**, pone, quindi, in votazione l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti astenuti (Ferraù e Pietrafitta) su n. 9 Consiglieri presenti compreso il Sindaco, approva l'immediata esecuzione della delibera in oggetto.

Prende la parola **Sindaco Metropolitano Federico Basile** che prima di passare al secondo punto, congeda i Revisori dei Conti, avendo ormai concluso gli interventi relativi le attività del rendiconto e della cognizione, e porge i saluti e gli auguri, ringraziandoli per il lavoro svolto e che continueranno a svolgere.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO METROPOLITANO

predisposta dalla III DIREZIONE “Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) D. Lgs. 267/2000 a favore della [REDACTED] per ottemperanza alla sentenza n. [REDACTED] del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. [REDACTED] Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno.

PREMESSO

- che con Sentenza TAR CT n. 3287/2023 l'ex Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, con riferimento all'illegittimità dell'occupazione di un lotto di terreno di proprietà del ricorrente [REDACTED], in relazione a lavori di ammodernamento e consolidamento della S. P. 74 di Margi e diramazioni, nel Comune di Barcellona P. G. (ME), è stata condannata, ai sensi dell'art 42 – bis del D.P.R. n. 327/2001 alla restituzione al ricorrente, previa riduzione in pristino, dei terreni occupati, ovvero in alternativa, ad acquisire il bene e risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima;

- che il T.A.R. Sicilia – Sezione II di Catania, con sentenza n. [REDACTED] ha accolto il ricorso proposto da [REDACTED] contro la Città Metropolitana di Messina per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del T.A.R. di Catania n°3287/2023 del 06/11/2023, ordinando alla Città Metropolitana di Messina, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di darvi esecuzione entro 90 giorni e nominando, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, Commissario ad Acta il Segretario Generale del Comune di Villafranca Tirrena (Me), con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune, in possesso della necessaria professionalità, per provvedere in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni novanta;

- che nel termine assegnato dal T.A.R. Catania, la città Metropolitana di Messina non ha dato completo adempimento alla succitata sentenza, limitandosi allo svolgimento di attività istruttoria;

- che con nota prot. n. 23506/2024 il Commissario ad acta Segretario Generale del Comune di Villafranca tirrena (Me) delegava la dott.ssa Giuseppina Chirico alle funzioni di Commissario ad acta;

- che il Commissario ad acta delegato dott.ssa Giuseppina Chirico, si insediava quale commissario ad acta con nota prot 3068 del 07/02/2025, acquisita al protocollo della Città Metropolitana al n. 6000/2025 del 10/02/2025;

- che nella sentenza n. 3287/2023 il TAR CT così statuiva:

- 7.1: *In via principale, la Provincia Regionale di Messina (rectius la Città Metropolitana di Messina) deve essere condannata a restituire il terreno occupato nella piena disponibilità del proprietario, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario e corresponsione del risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione maggiorato degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione effettiva. I beni dovranno, inoltre, essere rimessi nella piena disponibilità del proprietario, liberi da persone e/o cose.*

- 7.2: Laddove, invece, la Città Metropolitana di Messina, voglia evitare la restituzione con contestuale ripristino dei luoghi, potrà optare, nell'ambito del suo potere discrezionale, per la regolarizzazione postuma delle vicende ablatorie in discorso e, pertanto, disporre l'acquisizione degli immobili ai sensi dell'art. 42 bis del T. U. Espropri, avendo cura di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla succitata norma. Compete, dunque, esclusivamente alla Città Metropolitana di Messina, la valutazione, da condursi in base alle risorse economiche disponibili ed agli interessi da soddisfare, circa la restituzione del terreno, previa demolizione delle opere pubbliche ivi realizzate, ovvero l'acquisizione dello stesso ai sensi dei più volte citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, disponendo in tale ultimo caso, l'indennizzo nei termini previsti. In ogni caso, nell'ambito della definizione del quantum spettante alla parte ricorrente, dovranno essere computate e detratte le somme alla stessa eventualmente già erogate in dipendenza dei procedimenti espropriativi non tempestivamente conclusi"

- 7.3

- 7.4: Dal momento che, come detto, per effetto della condizione di possesso senza titolo del bene da parte dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell'area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, nell'ambito di tale procedimento dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell'area (cf. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 27 aprile 2021, n. 1323).

- che con nota prot. n. 17764/2025 del 16/04/2025 a firma del dirigente della III[^] Direzione Viabilità Metropolitana, si è formulata l'istruttoria del procedimento di che trattasi rappresentando quanto segue:

- con decreto n. 244 del 11/10/1991, notificato in data 20/12/1991 la Provincia Regionale di Messina disponeva l'occupazione d'urgenza di una superficie pari a mq 520, quale porzione di terreno individuato catastalmente alla partita 21715 Foglio 3 particella 3 del Comune di Barcellona P. G. (Me), per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e consolidamento della S. P. 74 di Margi e diramazioni, nel Comune di Barcellona P. G. (ME);
- in data 10/01/1992 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad immettersi nel possesso dell'area e, successivamente, eseguito i lavori senza però disporre l'espropriaione del terreno e senza corrispondere alcuna indennità;
- i lavori sono stati ultimati in data 18/02/1992;
- il dante causa di [REDACTED], Sig. [REDACTED] aveva acquistato, nel 1987, parte della particella 3 foglio 3 nel Comune di Barcellona P. G. (Me);
- con atto di citazione notificato in data 03/11/2006, il M. [REDACTED], erede del Sig. [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Provincia Regionale di Messina innanzi al tribunale di Barcellona P. G. (ME), domandando la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno;
- nel corso del giudizio civile è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte dell'Ing. Sebastiano Sottile, datata 28 marzo 2008;
- nelle conclusioni della CTU l'esatta estensione della superficie occupata per i lavori di ammodernamento e consolidamento della sp 74 dei Margi e diramazioni, con riferimento alla porzione acquistata dal dante causa del [REDACTED] è pari a mq 242;
- ai fini dell'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, a seguito di rilevazioni per il frazionamento affidato dalla Città Metropolitana di Messina all'Ing. Carmelo Di Bartola, la superficie dei terreni di che trattasi che non possono essere restituiti, previa la riduzione in pristino, attesa l'avvenuta realizzazione dei lavori di ampliamento della strada nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e che pertanto occorre provvedere, senza ulteriore dilazione, all'acquisizione non retroattiva al patrimonio della Città Metropolitana di Messina, tramite trascrizione e volturazione, è stata quantificata in mq. 104 (allegato n. 1 pag. 03/13). La restante parte di terreno temporaneamente occupata e non irreversibilmente trasformata, pari a mq 138 quale differenza tra la superficie irreversibilmente trasformata (mq. 104) e la superficie temporaneamente occupata di mq. 242 come indicato nella CTU dell'Ing. Sebastiano Sottile del 28/03/2008 (in atti) sarà restituita, previa rimessa in pristino, ove necessario, ed il riconoscimento del risarcimento dell'occupazione legittima e del danno per il periodo di occupazione illegittima;
- la particella 3, nel tempo, è stata interessata da numerosi frazionamenti e i 242 mq del terreno del dante causa del [REDACTED] ricadono oggi sulla particella 1697, che ha un'estensione

complessiva di 2201 mq, di proprietà [REDACTED] a seguito di contratto di vendita del 03/11/2003, notaio Fazio Antonino – sede di Patti, da parte di [REDACTED];

- che questa amministrazione, con la citata nota prot. n. 17764/2025 del 16/04/2025, ottemperando a quanto stabilito dalla sentenza ai richiamati punti 7.1, 7.2 e 7.4, ha indicato la porzione di terreno interessato dall'intervento oggi ricadente nella particella 1697 ed ha chiaramente espresso la volontà di:

a) acquisire al patrimonio dell'Ente la porzione di area irreversibilmente trasformata in sede stradale, quantificata in mq. 104 (oggi ricadente in una porzione della particella 1697 intesta a Velardi Franco);

b) restituire la residua superficie oggetto di occupazione temporanea, non irreversibilmente trasformata, pari a mq. 138 (oggi ricadente in una porzione della particella 1697 intesta a Velardi Franco);

Indicato il valore venale di mercato del terreno determinato in € 58,84/mq, da assumere come riferimento per il calcolo dell'indennizzo. Detto importo è stato ottenuto rivalutando al 28/02/2025 il valore attribuito al terreno dalla CTU al 01/10/1992, pari ad €/mq 28,40 (Allegato n. 2);

- che anche dopo l'insediamento del Commissario *ad acta*, l'amministrazione non perde il potere di agire, come stabilito con la pronuncia n. 8/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ritenendo che: "...L'amministrazione, risultata soccombente in sede giurisdizionale, non perda il proprio potere di provvedere, pur in presenza della nomina e dell'insediamento di un commissario *ad acta* al quale è conferito il potere di provvedere per il caso di sua inerzia nell'ottemperanza al giudizio (ovvero nell'adempimento di quanto nascente da sentenza provvisoriamente esecutiva ovvero di ordinanza cautelare), e fino a quando lo stesso non abbia provveduto.

Fino a tale momento, si verifica, dunque, una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece".

- che l'art. 194 del TUEL prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. a), quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 42 bis, occorre che ai proprietari sia liquidato e corrisposto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di acquisizione, un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene; salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, mentre per l'occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene;

VISTO il documento istruttorio (allegato n. 3), prodotto dalla III Direzione, dal quale risulta che l'importo da corrispondere complessivamente al sig. [REDACTED] è di € 26.379,69 così determinato:

si è dapprima calcolato il valore venale del bene, utilizzando il valore al mq fissato in €/mq 58,84 alla data attuale, ottenuto partendo come sicura base dal valore della CTU Ing. Sebastiano Sottile €/mq 28,84 rivalutato al 28/02/2025. Sulla base del valore unitario così ottenuto, si è calcolato l'importo totale dell'intera superficie di mq 104,00, effettivamente occupata e irreversibilmente trasformata, come determinata in seguito al summenzionato tipo frazionamento. All'importo così risultante, sono stati sommati, ai sensi dell'art.42 Bis del D.P.R. n.327/2001 T. U. espropriazioni per pubblica utilità:

- il 10% dell'importo totale calcolato dell'intera superficie per risarcimento danni non patrimoniali (art.42 bis comma 1 DPR 327/2001);
- gli interessi legali, pari al 5% annuo, sullo stesso importo totale (art.42 bis comma 3 DPR 327/2001), dal 09.01.1997, termine dei cinque anni di occupazione legittima dalla data

dell'immissione in possesso e di irreversibile trasformazione del bene avvenuta il 10.01.1992, fino al 30 ottobre 2025, data presunta di pagamento, per complessivi 10.521 gg.;

- sulla superficie originariamente temporaneamente occupata e pari a 242 mq., come definita nella C.T.U. dell'Ing. Sebastiano Sottile del 28/03/2008, è stata calcolata l'indennità per occupazione temporanea legittima (art 50 del dpr 327/2001) dal 10/01/1992 al 09/01/1997;

- sulla parte di superficie originariamente occupata e non trasformata, pari alla differenza tra mq 242 e mq 104, ossia mq 138, è stata calcolata anche l'indennità per occupazione temporanea illegittima (art 50 del dpr 327/2001), decorrente dalla data di scadenza della occupazione legittima (09/01/1997) fino alla data del 03/11/2003 (data di vendita del terreno al signor ██████████). A tale importo è stato aggiunto l'interesse legale del 5% annuo, ai sensi dell' art.42 bis comma 3 DPR 327/2001;

DATO ATTO, per quanto sopra, che l'importo così come calcolato per la superficie irreversibilmente trasformata di mq. 104,00 da acquisire, per l'occupazione temporanea legittima dei 242 mq. e illegittima dei mq. 138 da restituire, risulta determinato, compreso gli interessi, in complessivi € 26.379,69 come esposto in maniera analitica dal calcolo rappresentato nell'allegato 3 alla presente delibera;

PRESO ATTO che con contratto del 03/11/2003 il ██████████ ha venduto al ██████████ il terreno di cui è causa e che la particella 1697 è intestata a ██████████, la trascrizione dovrà essere effettuata a favore dell'attuale proprietario ██████████;

CONSIDERATO

- che l'Ente deve procedere al riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 26.379,69 da imputare al cap. 2004 in dotazione al Sig. Dirigente della I Direzione-Servizio Affari Legali- del bilancio di previsione 2025/2027, prenotando la relativa spesa;

- che l'art. 194 del TUEL prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. a), quelli derivanti da sentenze esecutive;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Ente;

VISTA la LL.RR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, dell'insussistenza di conflitti d'interesse ;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERI

Le premesse sono parte integrante del presente atto e devono intendersi qui espressamente riportate e trascritte

ACQUISIRE al patrimonio dell'ente l'area identificata al foglio 3 particella 1697 di cui all'atto di aggiornamento del tipo frazionamento proposto per mq 104 (are 1 e centiare 04);

DARE ATTO che la superficie occupata e non irreversibilmente trasformata, identificata al foglio 3 particella 1697, pari a mq 138, è nella piena disponibilità dell'attuale proprietario, Velardi Franco, già dal 2003;

RICONOSCERE ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. LGS 267/2000, a favore del ricorrente [REDACTED] il debito fuori bilancio, scaturente dalla sentenza T.A.R. Catania n. [REDACTED] per l'importo complessivo di € **26.379,69**, da imputare al cap. 2004 in dotazione al Dirigente della I Direzione bilancio di previsione 2025/2027, prenotando la relativa spesa;

PRENOTARE la somma di € **26.379,69**, quale debito fuori Bilancio a favore del ricorrente MOLINO Antonello imputando la relativa spesa al cap. 2004 bilancio 2025;

DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione pagamento della spesa di cui sopra dopo che la presente proposta sarà divenuta esecutiva;

DARE ATTO, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che con contratto del 03/11/2003 il [REDACTED] ha venduto al [REDACTED] il terreno di cui è causa e che la particella 1697 è intestata a [REDACTED], la trascrizione dovrà essere effettuata a favore dell'attuale proprietario [REDACTED];

TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatto salvo l'avvio di eventuale azione di rivalsa nei confronti dei funzionari e/o amministratori, ove vengano verificate dagli Organi competenti eventuali responsabilità per danno patrimoniale all'Ente;

DARE ATTO, altresì, che:

- ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- non sussistono situazioni neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente – nella Sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L. R. n. 22/08);

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è il dirigente della III Direzione, e-mail: b.privitera@cittametropolitana.me.it, pec:protocollo@pec.prov.me.it;

DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Si autorizza: Prelevare la somma dal cap 2004 Bilancio 2025.

Il DIRIGENTE I Direzione
f.to Dott. Giorgio LA MALFA

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Biagio PRIVITERA

Si allegano :

- All. n. 1 Tipo Frazionamento
- All. n. 2 Rivalutazione monetaria
- All. n. 3 Documento istruttorio



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) D.lgs 267/2000 a favore della Ditta MOLINO ANTONELLO per ottemperanza alla sentenza n. [REDACTED] del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. [REDACTED] Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 12, della L. R. 30/2000e 147 bis, d. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 24/10/2025

IL Dirigente

f.to dott. Biagio Privitera



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) D. lgs 267/2000 a favore della Ditta [REDACTED] per ottemperanza alla sentenza n. [REDACTED] del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. [REDACTED] Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno.

- La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
- Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”
- Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Prenotazione	Importo	Capitolo	Bilancio
3580	26.379,69	2004	2025

Addì

Il Funzionario Responsabile
f.to Bonannella Rita

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
f.to Dott. Giuseppe Campagna

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000 a favore della Ditta ...*Omissis...* per ottemperanza alla sentenza n. ...*Omissis...* del TAR Sic. Sez. CT nel giudizio pendente tra la Città Metropolitana di Messina e il Sig. ...*Omissis...*Acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to(dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (prof. Carmelo Pietrafitta)

Il Segretario Generale

F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Immediatamente Esecutiva

Messina, 22/12/2025

Il Segretario Generale

F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)